REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

Servizio motorizzazione civile regionale

motorizzazione@regione.fvg.it
motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it
call center 848 000 388
fax +39 040 377 4732
I - 33100 Udine, via Popone 67

Decreto n° 2179/TERINF del 27/05/2020

Oggetto: espletamento sul territorio regionale di lezioni teoriche mediante didattica a distanza da parte delle scuole nautiche autorizzate, in ragione dell'emergenza da COVID-19.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Richiamato il D.lgs. 01.04.2004 n. 111 contenente le "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti*", prevedente all'art. 9, comma 2, che "*sono trasferite alla Regione (…) tutte le funzioni amministrative (…) in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada (…)*" a far data dal 1 gennaio 2008.

Viste

- la L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e ss.mm.ii "*Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*" con la quale sono state delegate le predette funzioni in materia di Motorizzazione alle Amministrazioni Provinciali (artt. 49 -56), con l'esclusione dei compiti di programmazione ed indirizzo che restavano in capo alla Regione medesima (art. 46).
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 "*Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*" in forza della quale la Regione ha avocato a sé, a decorrere dal 1 luglio 2016, le funzioni, in precedenza di competenza provinciale in materia di Motorizzazione Civile (art. 32 e, nello specifico, allegato B), con conseguente introito dei relativi proventi a favore del bilancio regionale.

Richiamato il D.lgs. n. 171/2005 ss.mm. ii. "Codice della Nautica da diporto", e, in particolare, l'art. 49 *septies*, il quale al comma 1, dispone che "*le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche*";

Visto l'Allegato A della delibera giuntale di data 23 luglio 2018 n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*" e, in particolare:
- l'art. 1, comma 1, lett. b, che stabilisce che l'Amministrazione regionale è articolata in Direzioni centrali, tra cui la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio;
- l'art. 57, comma 1, lett. c) che dispone espressamente che la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio "*cura gli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale*";
- l'art. 58 che statuisce che la summenzionata Direzione Centrale comprende, a sua volta, anche il Servizio Motorizzazione civile regionale;
Dato atto, altresì, che l'art. 62 "*Servizio Motorizzazione civile Regionale*" contiene l'elencazione dei compiti e delle funzioni del Servizio, e precisamente, al comma 2:
- lett. n) "*rilascia patenti nautiche e loro duplicati e aggiornamenti, nonché certificati di abilitazione professionale in materia*";
- lett. o) "rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche";
- lett. p) esercita la vigilanza tecnica sull'attività;
Tenuto conto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 del 01.02.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19 per la durata di mesi 6, ovvero fino al 31 luglio 2020;
Considerato che con il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 59 del 08.03.2020, vengono sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado e i corsi svolti dalle scuole guida, "*ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza*" a decorrere dall'8 marzo 2020 e successive proroghe;
Dato atto che tale disposizione ha trovato applicazione anche in relazione alle scuole nautiche, con conseguente sospensione dell'attività delle stesse;
Considerato che sono pervenute allo scrivente Servizio istanze in merito alla possibilità di svolgere lezioni teoriche a distanza;
Tenuto conto
- l'art. 49 *septies* sopra menzionato nulla dispone in merito a detta modalità di insegnamento;
- che il decreto a firma del Direttore Centrale Infrastrutture e territorio n. 3141/TERINF del 16.07.2019 "*Accesso ai servizi di Motorizzazione civile regionale per l'attività di scuola nautica. Modalità operative*" non contiene alcuna previsione a riguardo;
-che il "*regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuola*", di cui al D.M. n. 317/1995, disciplina che si applica in via analogica anche alle scuole nautiche nell'attesa dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali attuativi del summenzionato art. 49 *septies*, all'art. 5, comma 2, non ammette corsi con il sistema *e-learning*;
Considerato che una eventuale autorizzazione avrebbe, in ogni caso, validità limitatamente al perdurare dell'attuale situazione emergenziale, salvo proroghe;
Dato atto
- che, con comunicazione d.d. 01.04.2020 prot. n. 18615 /TERINF, si è inoltrata richiesta di parere in merito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia, in relazione al divieto posto, come sopra richiamato, dal D.M. 317/1995 alla didattica col sistema e-learning, sia relativamente alla necessità di non creare, per il tramite di una differenziazione delle modalità dell'offerta formativa, una possibile distorsione del mercato, aspetti entrambi di specifica competenza statale;
- che, ad oggi, il M.I.T. non ha ancora provveduto a rilasciare un proprio indirizzo sulla tematica sopra evidenziata;
Tenuto conto, tuttavia, che le scuole nautiche, a differenza delle scuole guida, si trovano ad espletare la propria attività in via prevalente nel periodo da marzo a settembre, essendo il loro operato fondamentalmente legato alla stagionalità del documento di abilitazione alla guida che viene rilasciato;
Viste le linee guida allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Informato il Direttore centrale Infrastrutture e territorio,
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 dd.30.08.2018 con la quale viene conferito fino al 01.08.2020 al dott. Mauro Zinnanti l'incarico di Direttore del Servizio Motorizzazione Civile Regionale;

DECRETA

per le ragioni sopra descritte, che si intendono in questa sede integralmente richiamate:

1. di autorizzare le scuole nautiche, abilitate all'esercizio dell'attività per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ed aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, allo svolgimento delle lezioni teoriche mediante didattica a distanza, con l'osservanza delle modalità e alle condizioni di cui alle linee guida allegate al presente atto;

2. che tale modalità verrà consentita a far data dal giorno 8 giugno 2020 e fino al mantenimento dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19, ovvero fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe;

3. che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui al punto 1 si applicheranno le disposizioni di cui al punto 7.3 "sanzioni", e, nello specifico, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7 di cui al decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e territorio n. 3141/TERINF del 16.07.2019 "*Accesso ai servizi di Motorizzazione civile regionale per l'attività di scuola nautica. Modalità operative*"

Il Direttore di Servizio
Dott. Mauro Zinnanti

[Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni]